



TRIBUNALE DI MONZA
Il Presidente

Prot 1529/20

Monza, 9 giugno 2020

OGGETTO: Integrazione Provvedimento organizzativo 4 maggio 2020 prot. n. 1200 per il periodo 10 giugno - 31 luglio 2020, in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19

Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi per questo Tribunale, e facendo seguito in particolare al provvedimento 4.5.20 prot. n.1200, da intendersi qui integralmente richiamato;

Vista la Circolare del Ministero Giustizia prot.70897 del 2.5.20 in tema di organizzazione della progressiva ripresa dell'attività giudiziaria, e che *"in un'ottica di ragionevolezza e cautela"*, ipotizza la distinzione di più periodi nell'arco temporale 12 maggio – 31 luglio 2020;

Preso atto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in via di progressiva attenuazione, e visto il correlato D.L. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio) che, in tema di attività della Pubblica Amministrazione, e pur nella vigenza del disposto di cui all'art.87 D.L. 18/20 che definisce il lavoro "agile", ossia da remoto, come modalità ordinaria, sembra consentire anche per il personale amministrativo una progressiva ripresa dell'attività sul luogo di lavoro, ove necessario per assicurare il graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

Dato atto che, su tali premesse e con successivi Ordini di servizio, sono già stati implementati i presidi in sede del personale amministrativo ad oltre il 70% delle ore lavoro, potenzialmente incrementabile al 80/85%, aumento - da leggersi purtroppo su organico fortemente scoperto - deputato prioritariamente ad evadere il grave arretrato di cancelleria accumulatosi in periodo di emergenza, e solo in parte compatibile con un possibile aumento dell'attività giudiziaria, ove in particolare gestibile da remoto;

Dato atto invero che permane, nel comparto giustizia, una forte contrapposizione tra esigenze sanitarie di distanziamento sociale (particolarmente sentite sul territorio regionale, e di difficile rispetto ove, come per il Tribunale di Monza, le sedi presentino stanze di giudici anguste, aule penali inadeguate ad accogliere in sicurezza tante persone, cancellerie e spazi comuni di limitate dimensioni), ed esigenze di ripresa di una trattazione ordinaria dei processi, caratterizzata di norma da interlocuzione orale e diretta dialettica di utenza privata e professionale con il giudice;

Ritenuto quindi che, sino a che non sarà dichiarato cessato lo stato di emergenza, verranno certamente celebrati i processi urgenti (anche rimettendosi ai giudici, nello specifico, la valutazione degli interessi pubblici o privati la cui tutela non sia ulteriormente procrastinabile), ma non potrà che darsi priorità, nella ripresa degli affari non urgenti, a quelli che siano gestibili telematicamente/da remoto (con l'auspicato consenso delle parti, ove previsto), con presenza in sede del giudice e contraddittorio con le restanti parti garantito tramite video o con meri atti scritti;



Ritenuto in particolare che, quanto al settore civile, possano confermarsi le disposizioni organizzative vigenti, con contenuti ampliamenti in materia di procedure di sfratto e di esecuzioni mobiliari, con priorità alla trattazione telematica e nel rispetto del Protocollo sottoscritto con l'ordine degli Avvocati di Monza, rilevandosi che, garantita comunque la trattazione delle procedure urgenti, indicate *ex lege* o ritenute tali dai giudici come tipologia di affari o nel caso specifico (d'ufficio o su istanza di parte), gran parte delle udienze anche in materia non urgente possono essere trattate telematicamente (per il settore civile ci si limiterà ad integrare il punto 2 b1 e ad allegare le "schede di compatibilità" trattazione telematica/da remoto, quali integrate per le sezioni 2[^] e 3[^], da intendersi integrative anche del Protocollo sottoscritto il 27.4.20);

Ritenuto che, quanto al settore penale, al di là di integrazioni di forma che chiariscano il portato di disposizioni già vigenti, possano ampliarsi alcune tipologie d'udienza da gestirsi da remoto (confidando nell'adesione del Foro a modalità che, riferita alla sola fase di emergenza sanitaria, intendono comunque assicurare pieno contraddittorio e diritto di difesa), confermandosi udienze in presenza quando – non effettuabili in modalità da remoto - siano ascrivibili a situazioni d'urgenza *ex lege*, o ritenute tali dai giudici (d'ufficio o su istanza di parte) o siano riferibili a specifiche tipologie e con numero di parti limitato (le Disposizioni vengono integralmente riportate, come integrate);

Dato atto che le disposte integrazioni sono state condivise con la Procuratrice della Repubblica f.f. dott.ssa Massenz, e con la Dirigente Amministrativa del Tribunale dott.ssa Ferraro;

Sentita l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lombardia;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza che, per il tramite del Presidente Avv. Sala, ha espresso parere negativo in considerazione del mancato accoglimento di alcune proposte dallo stesso formulate, che questo ufficio ha ritenuto di non potere recepire in ragione delle criticità e dei profili organizzativi sopra riportati;

Sentiti i Presidenti/Coordinatori di sezione e assunta ogni determinazione di concerto con gli stessi, in esito a procedura partecipata in seno alle rispettive sezioni;

il Presidente

ad integrazione delle Disposizioni Organizzative di cui a prot. 1200 del 4.5.20,

così dispone per il periodo dal 10 giugno al 31 luglio 2020, da intendersi quali **Linee Guida vincolanti**, salvo ulteriori o diverse disposizioni in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità Sanitaria, di eventuali differenti previsioni normativo-regolamentari, e di costante monitoraggio sui flussi e sulla loro evasione.

SETTORE CIVILE

1. **Si confermano integralmente i punti 1,2,3 delle Disposizioni 4.5.20 prot.1200, integrando il punto 2b** (procedimenti che per ciascun settore si ritengono caratterizzati da urgenza, da trattarsi prioritariamente con modalità di "trattazione scritta" o "da remoto", e in subordine con udienza in sede), nei seguenti termini:

b1 – per il contenzioso ordinario

- procedimenti cautelari, possessori e relativi reclami, e procedimenti di istruzione preventiva, richiesti ai sensi dell'art.696 c.p.c.
- per i procedimenti di sfratto: le udienze di verifica a seguito della concessione del termine di grazia, in cui la parte resistente (ndr. conduttrice) non è costituita, udienze da celebrarsi in sede in modalità ordinaria;

2. Con riferimento ai punti 2d e 2e, si allegano (sub 1 e 2) nuove schede della Sezione 2[^] e 3[^] civile, sostitutive di quelle già allegate, aggiornate in ordine alle tipologie di affari e di udienze da ritenersi compatibili con trattazione in modalità telematica.

SETTORE PENALE

Si riportano le Disposizioni da 1 a 5, come di seguito modificate/integrate:

1. Sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze fissate sino a detta data, ad eccezione delle udienze di cui ai punti 2 e 3.

- a. ciascun giudice/collegio potrà valutare rinvii a date differenziate per ragioni organizzative e in ragione degli interessi tutelati e della specificità di ciascun procedimento, con fissazione processi a distanza ciascuno di almeno 15 minuti per le udienze di smistamento e per quelle Gip, e almeno 30 minuti per le altre udienze;
- b. i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, e saranno comunicati dalle cancellerie in tempistica rispettosa dei termini di legge e comunque non oltre 15 giorni antecedenti la data di rinvio; nelle more i rinvii saranno anticipati alla Procura della Repubblica e alle Segreterie dell'Ordine degli Avvocati di Monza e della Camera Penale, che collaboreranno nella diffusione al Foro tramite i propri siti;
- c. per i procedimenti di cui alle udienze rinviate, opera il disposto di cui all'art.83 comma 9 D.L. 18/20.

2. PER LA SEZIONE DIBATTIMENTALE sarà assicurata la trattazione dei seguenti procedimenti, concentrandoli in 3 udienze giornaliere da lunedì a venerdì (1 udienza il sabato per le convalide/direttissime):

- a. procedimenti di convalida dell'arresto, e conseguenti procedimenti con rito direttissimo,
- b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- c. procedimenti a carico di persone detenute per reati trattati nel procedimento, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'articolo 51-ter L 354/75, e procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare personale, anche diverse da quelle detentive, o di sicurezza, per reati trattati nel procedimento;
- d. procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice/presidente di collegio riterrà presentare "*carattere di urgenza*" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p, e di cui verrà data comunicazione *non oltre quindici giorni* antecedenti la data d'udienza;
- e. procedimenti che con decreto motivato - da comunicare *non oltre quindici giorni* antecedenti la data d'udienza - ciascun giudice/presidente di collegio, di concerto con il presidente di sezione, riterrà presentare "*carattere di urgenza*", in via ulteriore rispetto alla casistica sopra indicata, in quanto la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio a una delle parti, anche a seguito di eventuale istanza motivata di parte.

2A - I procedimenti di cui sopra saranno trattati prioritariamente mediante udienza in videoconferenza, nelle aule munite del relativo impianto, quando debbano parteciparvi

persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero con **collegamenti da remoto ex art.83 commi 12 e 12 bis** mediante utilizzo di programma Teams (vedi DGSIA 20.3.20 prot. 4223), nel rispetto dell'art.146 bis disp. att. c.p.p..

Per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o camerale, e quelle nelle quali devono essere esaminati imputati, testimoni, parti, consulenti o periti si procederà in presenza, salvo procedersi a udienza con collegamento da remoto in quanto *le parti vi acconsentano* (comma 12 bis ult. capov.) dandone comunicazione alla cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza.

Si dà atto che per le udienze di convalida arresto e contestuale giudizio direttissimo avanti al giudice del dibattimento, ci si atterrà al Protocollo 24.3.20 tra Tribunale Monza, Procura Monza, Ordine Avvocati Monza, Camera Penale Monza, in quanto compatibile con sopravvenute disposizioni di legge.

2B- Nell'impossibilità di procedere da remoto (come sub 2A), si procederà a udienza in aula nella sede giudiziaria, procedendo a porte chiuse e adottando tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima tra le persone e utilizzo DPI da parte di tutti i presenti in aula.

2 bis – Saranno inoltre trattati da remoto mediante applicativo Teams, salvo vi sia necessità di discussione o di interlocuzione, il che comporterà il rinvio dell'udienza:

- a. procedimenti nei quali sia già stata concordata tra le parti una applicazione della pena;
- b. procedimenti con istanze di ammissione alla messa alla prova e procedimenti per messa alla prova con relazione conclusiva redatta dall'Uepe già acquisita;
- c. procedimenti per reati procedibili a querela nei quali sia intervenuta remissione di querela già accettata
- d. procedimenti chiamati per eventuali repliche e lettura del dispositivo, all'esito delle discussioni già terminate in precedenza, salvo che il Pubblico Ministero comunichi, entro 7 giorni antecedenti la data dell'udienza (con avviso alla cancelleria del giudice e ai difensori delle parti), che intende esercitare il diritto di replica;
- e. incidenti di esecuzione
- f. le prime udienze dei procedimenti provenienti dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (c.d. udienze di smistamento), ad esclusione di quelli in cui vi sia un numero di soggetti superiore a otto oltre ai Giudici ed al cancelliere

3. PER LA SEZIONE GIP/GUP saranno trattati da remoto, ex art.83 comma 12 bis, i seguenti procedimenti:

- a. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,
- b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- c. procedimenti a carico di persone detenute per reati trattati nel procedimento, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'articolo 51-ter L 354/75, e procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare personale, anche diverse da quelle detentive, o di sicurezza, per reati trattati nel procedimento;
- d. procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice riterrà presentare "*carattere di urgenza*" per le tipologie di cui all'art.392 c.p.p, e di cui verrà data comunicazione *non oltre quindici giorni* antecedenti la data d'udienza;
- e. procedimenti che con decreto motivato - da comunicare *non oltre quindici giorni* antecedenti la data d'udienza - ciascun giudice, di concerto con il coordinatore di sezione,

riterrà presentare “*carattere di urgenza*”, in via ulteriore rispetto alla casistica sopra indicata, in quanto la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio a una delle parti, anche a seguito di eventuale istanza motivata di parte.

- g. procedimenti nei quali sia già stata concordata tra le parti una applicazione della pena;
- h. procedimenti relativi alla messa alla prova;
- i. procedimenti per reati procedibili a querela nei quali sia intervenuta remissione di querela già accettata;
- j. procedimenti chiamati per eventuali repliche e lettura del dispositivo, all’esito delle discussioni già terminate in precedenza, salvo che il Pubblico Ministero comunichi, entro 7 giorni antecedenti la data dell’udienza (con avviso alla cancelleria del giudice e ai difensori delle parti), che intende esercitare il diritto di replica;
- k. incidenti di esecuzione
- l. tutti i procedimenti fissati per l’udienza preliminare ad esclusione di quelli in cui vi sia un numero di soggetti complessivamente superiore a 8, oltre a giudice e cancelliere, e purchè non compaiano parti offese; qualora nel corso dell’udienza preliminare si intenda avanzare richieste di riti alternativi l’udienza verrà rinviata per la trattazione in presenza di cui al punto 3 quater.
- m. procedimenti con richiesta di rinvio udienza per accordi transattivi con parti civili;
- n. procedimenti con richieste di rinvio per reati tributari per definizione debito con Agenzia Entrate o per definizione piani di rateizzazione;
- o. udienze per trattazione opposizione all’archiviazione, salvo che tutte le parti non intendano rinunciare alla partecipazione facoltativa all’udienza, trasmettendo via Pec alla cancelleria Gip memorie difensive entro e non oltre cinque giorni dalla data fissata per l’udienza, nel qual caso il Giudice deciderà sulla base di dette memorie.

3 bis - I difensori potranno esprimere il loro dissenso alla celebrazione delle udienze di cui al punto 3, entro e non oltre 7 giorni dalla data prevista per l’udienza, mediante l’invio di pec all’indirizzo gip.tribunale.monza@giustiziacert.it, nel qual caso dette udienze, saranno rinviate; i giudici altresì comunicheranno tramite cancelleria alle parti i rinvii delle udienze che comunque non potranno essere celebrate ai sensi del precedente numero 3, entro e non oltre 15 giorni dalla data prevista originariamente per l’udienza.

3 ter – Per le udienze di discussione finale di riti abbreviati nei quali devono essere esaminati imputati, testimoni, parti, consulenti o periti, si procederà a udienza con collegamento da remoto solo in quanto *le parti vi acconsentano* (comma 12 bis ult. capov.), dandone comunicazione alla cancelleria almeno 7 giorni prima dell’udienza; in mancanza di consenso si procederà in presenza per i procedimenti sopra elencati sub 3, dalla lettera *a* alla lettera *e*, adottando tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall’Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima tra persone e utilizzo DPI da parte di tutti i presenti in aula.

3 quater - Saranno trattati in presenza, nel rispetto delle suddette misure di prevenzione sanitaria, tutti i riti abbreviati, purchè non prevedano la partecipazione all’udienza di più di sei persone oltre giudice e cancelliere, e sempre che le parti non prestino il consenso alla trattazione da remoto, ai sensi dell’art. 83 comma 12 bis D.L. n.18/20 e succ. modd.; in caso di necessaria partecipazione di persone in numero superiore, l’udienza sarà rinviata - salvo ragioni d’urgenza - con comunicazione entro i 15 giorni antecedenti la data prevista per l’udienza.

4. Saranno depositati (e accettati dalle cancellerie penali):

a. Atti, ricorsi, istanze -ivi compresa la richiesta di copie semplici e/o autentiche- e provvedimenti inerenti la trattazione/definizione dei procedimenti di cui sub 2,3, nonché richiesta di copia di sentenze,

b. liste testimoniali, atti o memorie relativi a procedimenti già fissati entro il 31 luglio 2020 o con scadenza termini di deposito entro detta data,

c. istanze relative alla libertà personale, all'applicazione di misure di sicurezza o misure di carattere patrimoniale, avanzate in qualunque fase del procedimento ,

a.1, b1, c1 – le istanze e gli atti di cui su *a, b, c* saranno trasmessi solo via PEC a dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it e gip.tribunale.monza@giustiziacert.it, (salvo ciò risulti impossibile per la mole della documentazione da depositare), e gli esiti delle istanze verranno comunicati tramite SNT al difensore delle parti (art.83 commi 13 e 14);

d. atti di impugnazione, anche avverso i provvedimenti di Autorità esterne, da depositare in cancelleria previo appuntamento, salvo atti in scadenza;

e richieste di rinvio a giudizio nonché richieste di misure cautelari che la Procura della Repubblica provvederà ad inoltrare alla Cancelleria GIP in formato cartaceo, e in formato digitale – per gli atti principali - al giudice che risulterà assegnatario, al fine di consentire lo svolgimento del lavoro del magistrato anche da remoto;

f provvedimenti emessi dai giudici;

g richieste di emissione decreto di giudizio immediato e conseguenti istanze di riti alternativi, queste ultime da depositarsi via PEC;

h memorie relative alle udienze ex artt.409 e 410 c.p.p.;

i istanze di archiviazione che la cancelleria registrerà nei limiti della disponibilità di tempo all'esito degli incombeni di cui sopra.

CANCELLERIE e ACCESSI

Saranno incrementate le presenze del personale in sede (nel rispetto di postazioni distanziate e con dotazione dei DPI prescritti) al fine prioritario di garantire l'attività di back-office, pregiudiziale e funzionale alla ripresa dell'attività giudiziaria.

Gli accessi nelle cancellerie civili o penali o nei restanti uffici, ove non siano possibili depositi tramite PCT o PEC, avverranno previo appuntamento tramite PEO, salvo atti in scadenza, e salvo mancate risposte alle richieste di appuntamento entro 6 giorni lavorativi.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati 1 e 2 richiamati al punto 2 del Settore Civile.

Si inserisca il presente provvedimento sul sito web del Tribunale e si comunichi, tramite cartello affisso agli ingressi delle distinte sedi, che alla Sezione "Emergenza Coronavirus" sono consultabili tutti i provvedimenti organizzativi succedutisi per fronteggiare l'emergenza.

Si comunichi a:

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza
- Dirigente Amministrativa Tribunale Monza per diffusione al suo interno
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, anche per diffusione ai restanti Ordini
- Procura della Repubblica di Monza

- Presidente della Corte d'Appello di Milano
- Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
- CSM Commissione 7^
- OO. SS.
- Prefettura di Monza
- Presidenza Regione Lombardia, anche come tramite all'Autorità sanitaria regionale
- Ministero della Giustizia (Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Laura Cosentini



Firmato digitalmente da
COSENTINI LAURA
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE SECONDA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. H

- ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
 - a) processi di contenzioso ordinario;
 - b) procedimenti per convalida di sfratto e finita locazione;
 - c) procedimenti ex art.702 bis c.p.c.;
 - d) procedimenti di A.T.P.;
 - e) procedimenti cautelari, possessori e reclami;
 - f) procedimenti ex 447 bis c.p.c.;
 - g) procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,
- restando invece incompatibili:*
- *l’udienza di espletamento prove per testi/interrogatorio formale;*
 - *l’udienza di discussione finale ex art.429 c.p.c., salvo l’espreso assenso delle parti alla trattazione scritta.*

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

- ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
 - h) processi di contenzioso ordinario;
 - i) procedimenti ex art.702 bis c.p.c.;
 - j) procedimenti di A.T.P.;
 - k) procedimenti cautelari, possessori e reclami;
 - l) procedimenti ex 447 bis c.p.c.;
 - m) procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,
- restando invece incompatibili le sole udienze di espletamento prove per testi/interrogatorio formale.*



TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE TERZA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett.h

CONTENZIOSO ORDINARIO:

1. **Prima udienza:** sempreché vi sia stata, precedentemente, la costituzione della parte convenuta
2. **Incombenti ex art.184**
3. **Precisazione delle conclusioni**
4. **Reclami cautelari**

ESECUZIONI

1. **Udienza di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596 cpc)**
2. **Udienza di verifica dei pagamenti di debitore ammesso alla conversione del pignoramento**
3. **Estinzioni e sospensioni delle esecuzione con istanza congiunta (624 bis, 629 e 631 cpc)**
4. **Udienze di opposizione in corso di esecuzione quando non sono coinvolti soggetti diversi dal creditore procedente e da debitore opponente**
5. **Udienza di assegnazione e/o vendita ai sensi dell’art. 530 cpc**
6. **Udienza di Pignoramento presso terzi provenienti da rinvio (esclusa quindi la prima udienza)**

FALLIMENTARE

1. **Udienza di Rendiconto**
2. **Reclami in materia fallimentare ex art. 26 L.f. o 36 L.f**
3. **Udienza di comparizione ex art. 162 L.f. nei concordati preventivi**
4. **Udienza per la sospensione cautelativa o scioglimento dei contratti**
5. **Udienza per l’omologazione del Concordato Preventivo**
6. **Approvazione piani di riparto**

TIPOLOGIA DI UDIENZE NON COMPATIBILI (NON SOSTITUIBILI) CON LA TRATTAZIONE SCRITTA e pertanto da RINVIARE

ESECUZIONI

1. **Udienza con cui viene delegata la vendita ex art. 569 cod.proc.civ.**
2. **Udienza di opposizione in corso di esecuzione (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)**
3. **Prima udienza per la conversione del pignoramento**

4. Udienza per mancata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (e ciò per la possibilità di comparizione personale del terzo al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c)

5. Udienza per contestata dichiarazione del Terzo ai sensi dell'art. 549 cpc (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)

FALLIMENTARE

1. prefallimentari

2. Udienza di verifica dello stato passivo

3. Adunanza dei creditori

4. Udienza in cui è disposta la vendita ex art. 163 bis Lf

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

Nessuna

Il Presidente della Sezione terza
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda